A. Soggetti Beneficiari

A.1 Può accedere al contributo un soggetto che esercita come attività secondaria quella relativa alla produzione di birra (ATECO 2007 "11.05.00")?

Si. Possono accedere al contributo i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in possesso dei requisiti di cui al decreto direttoriale 23 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che il codice ATECO 2007 ("11.05.00 - Produzione di birra") risulti essere primario o secondario sul proprio certificato camerale.

A.2 Il contributo di cui all'art. 68-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è riconosciuto ai piccoli birrifici indipendenti oppure solo a quelli che producono anche birra artigianale?

Possono accedere al contributo i "piccoli birrifici indipendenti" come definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, ossia i "birrifici che siano legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzino impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operino sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi". Resta ferma la necessaria sussistenza, ai fini dell'accesso al contributo, degli altri requisiti previsti dal decreto direttoriale 23 dicembre 2021.

A.3 Un birrificio che, relativamente all'annualità 2020, non ha presentato la dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, può accedere al contributo se sana la propria posizione con l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli prima di presentare l'istanza?

Ai sensi di quanto previsto dal decreto direttoriale 23 dicembre 2021, possono accedere al contributo i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla base del quantitativo di birra complessivamente preso in carico, rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino, nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa, presentata entro il 31 gennaio 2021, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019. Il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad effettuare l'impegno complessivo di spesa delle risorse finanziarie occorrenti sulla base dei quantitativi risultanti da dette dichiarazioni riepilogative presentate entro la prescritta data del 31 gennaio 2021.

B. Modalità di presentazione delle istanze

B.1 Il birrificio che non dispone di PEC attiva, può trasmettere l'istanza di accesso al contributo dal proprio indirizzo e-mail?

No. Le istanze, firmate digitalmente dal legale rappresentate, devono essere presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: <u>contributobirrifici@pec.mise.gov.it</u>. Le istanze pervenute fuori dai termini, ovvero compilate in modo difforme dal modello allegato al decreto direttoriale 12 gennaio 2022, saranno considerate irricevibili.

B.2 Ai fini dell'ammissibilità al contributo sarà tenuto in considerazione l'ordine cronologico di invio delle istanze?

No. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno, dunque, trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

B.3 Nel caso in cui il birrificio richiedente il contributo sia amministrato da altra persona giuridica, chi deve sottoscrivere l'istanza?

Per i birrifici amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'istanza di accesso al contributo deve essere firmata digitalmente da una persona fisica che detenga i poteri di firma del soggetto amministratore.

C. Agevolazione concedibile

C.1 Come è determinato il contributo di cui all'art. 68-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Come disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, il contributo sarà riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria prevista per lo strumento agevolativo, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019.

C.2 Come sarà comunicata l'ammissione al contributo di cui all'art. 68-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73?

Così come definito all'articolo 7 del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, l'ammissione al contributo sarà comunicata esclusivamente mediante la pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it). Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.

C.3 Ai fini fiscali, come si inquadra il contributo di cui all'art. 68-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73?

Ai fini fiscali, il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.